



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 23/01/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce: 1) di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 27.12.2010, un mutuo ipotecario per l'acquisto di prima casa per l'importo di euro 80.000,00, sottoscrivendo contestualmente una polizza "incendio" in esclusivo favore della resistente, emessa da una compagnia assicurativa appartenente allo stesso gruppo societario dell'intermediario convenuto; 2) di aver successivamente eseguito due estinzioni parziali del mutuo, la prima di euro 10.000,00 in data 20.1.2016, la seconda di euro 30.000,00, in data 6.2.2018; 3) che, in data 16.2.2018, chiedeva alla compagnia assicurativa la restituzione della parte non goduta del premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata; 4) che, in data 20.3.2018, la compagnia rispondeva di rivolgersi alla banca dove era stata stipulata la polizza, perché si trattava di estinzione parziale del finanziamento.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro il rimborso degli oneri assicurativi anticipati e non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, per l'importo di euro 178,97 oppure per il diverso importo da calcolare sulla base delle norme vigenti, nonché il risarcimento della somma simbolica di euro 10,00 per il tempo perso e sottratto ad altre attività al fine di far valere i propri diritti.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto chiede all'Arbitro: 1) in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine di 30 giorni per rispondere al reclamo; 2) in via secondaria, che il ricorso sia respinto in quanto infondato.



In particolare, la convenuta eccepisce anzitutto la questione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe rispettato il termine minimo di 30 giorni che deve intercorrere tra il reclamo e il ricorso: il reclamo risulta presentato in data 15.4.2018 e il ricorso in data 20.4.2018.

Nel merito, l'intermediario oppone che non sussisterebbe alcun diritto del ricorrente al rimborso del premio assicurativo non goduto, in quanto il rischio coperto dalla polizza "incendio" sarebbe ancora in essere. Infatti, il ricorrente non avrebbe mai chiesto il recesso dalla polizza, bensì soltanto il rimborso della parte non goduta; la resistente deduce, quindi, che non vi sarebbe alcuna "parte non goduta" del premio pagato dal ricorrente, in quanto l'intero rischio coperto (danni da incendio all'immobile a garanzia del mutuo) sarebbe ancora in essere. Ciò in quanto, secondo la convenuta, il premio della polizza non sarebbe correlato all'importo del mutuo, ma al valore dell'immobile; pertanto, la sopravvenuta riduzione dell'importo del mutuo non potrebbe avere alcun effetto sul premio, rendendo infondata la richiesta del ricorrente.

Con replica alle controdeduzioni, il ricorrente precisa che la risposta al reclamo è pervenuta soltanto in data 19.4.2018 e, per tale motivo, avrebbe presentato il ricorso in data 20.4.2018. Nel merito, il ricorrente evidenzia di aver sottoscritto la polizza assicurativa "incendio" nella fase di richiesta del mutuo, in quanto "*obbligatoria*" per ottenere il mutuo e che la suddetta polizza sarebbe esclusivamente in favore della banca che eroga il mutuo; infatti, a suo dire, la polizza prevede che "*in caso di evento negativo che provochi un danno all'abitazione, la compagnia assicurativa rimborserà un valore pari al costo di ricostruzione dell'immobile o al suo valore commerciale o al suo valore di ricostruzione, in modo che il mutuo con la banca venga automaticamente estinto*". L'istante sostiene che il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo del premio non potrebbe ritenersi estraneo al valore del mutuo erogato, in quanto la banca e la compagnia assicurativa, durante comunicazioni interne, avrebbero spiegato che l'importo del premio veniva determinato in base al "*tasso lordo fisso da applicare alla somma assicurata moltiplicando il risultato per gli anni di durata del mutuo*". Infine, il ricorrente afferma che la possibilità di ottenere il rimborso del premio non goduto in caso di estinzione, anche parziale del mutuo, risulterebbe da avvisi presenti nello stesso sito internet della compagnia assicurativa.

L'intermediario deposita controrepliche, in cui ribadisce che la polizza assicurativa in questione è ancora in essere e precisa che il premio assicurativo non è correlato all'importo del mutuo ma al "valore di ricostruzione" del fabbricato, alla durata del mutuo e al tasso applicato, come risulterebbe dalle condizioni generali di assicurazione; allega a tal fine copia della polizza assicurativa completa delle condizioni generali di assicurazione.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto respingere l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario, richiamando il noto orientamento del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (nn. 6666/2014 e 7277/2014) secondo cui, nel caso in cui il ricorso sia presentato prima del decorso dei trenta giorni, si avrebbe una improcedibilità soltanto 'temporanea' utile a permettere all'intermediario di poter riscontrare la doglianza avanzata, preservando – una volta decorso il termine – la procedura instaurata con l'atto introduttivo. Se ne deduce che, nel caso di specie, essendo alla data attuale sicuramente decorso il termine di trenta giorni dal reclamo, il ricorso deve ritenersi procedibile.



Ciò posto, la domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il rimborso del premio assicurativo non goduto relativo ad una polizza "incendio e scoppio" abbinata ad un contratto di mutuo ipotecario anticipatamente estinto.

A tal proposito, giova premettere che, benché l'art. 125-sexies Tub non sia direttamente applicabile ai mutui ipotecari (in base a quanto statuito dall'art. 122, lett. f Tub, come modificato dal d.lgs. n. 72/2016 vigente all'epoca di entrambe le estinzioni parziali del mutuo in questione), questo Collegio ha già in altre occasioni (cfr., ad es., n. 11440/2017) precisato che il diritto del ricorrente al rimborso del premio non goduto può ricavarsi da altre norme dell'ordinamento: in particolare, dall'art. 22 della l. 221/2012 (di conversione del d.l. 179/2012), nonché dall'accordo ABI-Ania del 22.10.2008, che già riconosceva simile diritto, come poi avrebbe statuito l'art. 49 del Regolamento ISVAP 35/2010.

Epperò, con specifico riferimento alla polizza "incendio e scoppio", non può trascurarsi che il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (n. 896/2014), pur riconoscendo il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e questa peculiare tipologia di polizza assicurativa, ha escluso che la stessa possa estinguersi automaticamente con l'estinzione del mutuo a cui accede, sulla base della considerazione che l'assicurato resta comunque proprietario del bene e, quindi, avrebbe interesse al permanere dell'assicurazione. Pertanto, l'interesse all'indennizzo assicurativo non esisterebbe in capo alla banca (se non in via indiretta e temporanea, finché esiste il mutuo), ma esclusivamente in capo al proprietario (*"nonostante il ricorrere del suddetto collegamento negoziale, deve escludersi che l'estinzione del mutuo sia circostanza idonea a determinare la cessazione del rischio da incendio, poiché tale evento può evidentemente ancora verificarsi"*).

In tali casi, l'estinzione della polizza assicurativa presuppone, dunque, l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato, per il quale la polizza agli atti richiede l'invio di una lettera raccomandata: circostanza, questa, che tuttavia non risulta avvenuta nella specie.

Se ne deduce che, essendo ancora in essere la polizza assicurativa come documentato dall'intermediario convenuto, non sussiste un diritto al rimborso della quota parte di premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo.

Peraltro, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente secondo cui la sottoscrizione della polizza era obbligatoria per ottenere il mutuo – e pertanto dovrebbe ritenersi estinta dopo l'estinzione del mutuo – il Collegio non può comunque ignorare che, nella specie, il calcolo del *pro-rata* del premio assicurativo sarebbe comunque impedito dalla mancanza agli atti dei documenti necessari (contratto di mutuo, conteggio estintivo, piano di ammortamento) per determinare la rata in corrispondenza della quale è avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento: documentazione che era onere del ricorrente allegare.

Il rigetto della domanda principale assorbe la richiesta risarcitoria del ricorrente.

In considerazione dei motivi che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO